

STATUTO

TITOLO I

Denominazione e Sede

Finalità, Patrimonio e Reddito

Art. 1

Denominazione e Sede

1. La "**FONDAZIONE PER LA LONG TERM CARE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE DEL CREDITO**", ente filantropico, di seguito denominata "Fondazione", costituita su base partecipativa, costituisce continuazione e completamento delle attività che il Fondatore "**Casdic - Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito**" svolge nell'ambito dell'assistenza a soggetti che siano colpiti da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza (*Long Term Care*).
2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata.
3. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 2

Scopo

1. La Fondazione persegue lo scopo esclusivo di assistenza, utilità e sviluppo sociale, negli ambiti di cui al successivo comma 2.
2. In particolare, la Fondazione avrà lo scopo di concedere contributi a fondo perduto a quegli enti che - in ottemperanza alle disposizioni di legge, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall'ABI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, e delle intese e regolamenti aziendali, di volta in volta vigenti e applicabili - prestano assistenza a persone aventi diritto che siano colpite da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell'individuo (qui di seguito, tale attività definita come "*Long Term Care*" o, in forma abbreviata, "*LTC*").
3. Inoltre, la Fondazione svolge tutte quelle ulteriori attività funzionali allo sviluppo del settore della *Long Term Care*, tra cui le attività di ricerca scientifica, formazione, istruzione, educazione, e comunque qualsiasi altra attività nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria che sia direttamente o indirettamente legata allo sviluppo del settore della *Long Term Care*, e che possa contribuire a migliorare la qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni di *Long Term Care*.

Art. 3

Ambito territoriale

1. La Fondazione svolge le proprie attività istituzionali in Italia.
2. La Fondazione potrà in ogni caso svolgere anche all'estero tutte le attività di carattere accessorio e strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, ivi inclusa ogni attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni anche internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 4

Modalità operative

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente Art. 2, la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come può avvalersi o collaborare con altri soggetti.

2. La Fondazione può altresì esercitare attività di impresa, con contabilità separata, purché strumentale ai fini statutari ed esclusivamente negli specifici ambiti che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione quali strategici per lo sviluppo dell'attività di *Long Term Care*, ovvero, al di là di finalità di investimento, detenere partecipazioni anche di controllo, in enti o società che abbiano per oggetto l'esercizio delle imprese strumentali, intendendo per tali le imprese esercitate o esercitabili dalla Fondazione, o da società di cui la Fondazione detiene il controllo, operanti in settori attinenti all'attività di *Long Term Care*.

3. Al fine di perseguire le proprie finalità, la Fondazione può compiere, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statutari, operando nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio ed esclusa comunque la sollecitazione e la raccolta del credito e del risparmio ed ogni altra operazione che sia riservata per legge a banche o ad intermediari finanziari.

Capo II

Patrimonio

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statutari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti iniziali in denaro, beni mobili e immobili effettuati dalla Casdic in sede di atto costitutivo;
- b) dai contributi in denaro, ivi inclusi quelli rinvenienti dall'attività di *Long Term Care* svolta dalla CASDIC, nonché dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- d) dai contributi che pervengano dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, anche internazionali;
- e) dai redditi e proventi finanziari generati dalla gestione finanziaria del patrimonio, nonché dalle plusvalenze e/o di qualsivoglia forma di reddito realizzata dal compimento, ancorché in forma non prevalente, di attività di impresa volte al perseguimento degli scopi dell'ente.

Art. 6

Impiego del patrimonio

1. La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e

di economicità, diversificando gli investimenti, in modo da salvaguardare il suo valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con la propria finalità istituzionale.

2. Per la gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può conferire incarichi ad intermediari esterni abilitati ai sensi del D.Lgs. n.58/98, purchè non vi ricoprano cariche i componenti degli organi della Fondazione, ovvero a professionisti che abbiano sviluppato una specifica competenza nelle gestioni patrimoniali. Tali incarichi devono essere conferiti nell'esclusivo interesse della Fondazione e tenuto conto del criterio del contenimento del costo.

3. Qualora la scelta dell'intermediario ricada su società bancaria iscritta all'ABI, l'incarico dovrà essere conferito alle condizioni stabilite da un apposito regolamento interno teso ad assicurare alla Fondazione l'opportuno controllo tenuto conto, come in tutti gli altri casi, del criterio del contenimento del costo.

4. La Fondazione potrà svolgere direttamente l'attività di gestione del proprio patrimonio, utilizzando in tal caso strutture organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono le altre attività istituzionali della Fondazione.

5. Resta comunque esclusa l'assunzione di partecipazioni di controllo in attività d'impresa, ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2.

Capo III

Reddito

Art. 7

Definizione di reddito e sua destinazione

1. Ai fini del presente Statuto si considera reddito l'ammontare dei ricavi e proventi generati dalla gestione finanziaria del patrimonio, nonché dei ricavi, delle plusvalenze e/o di qualsivoglia forma di provento realizzata dal compimento, ancorché in forma non prevalente, di attività di impresa volte al perseguimento degli scopi della Fondazione, e/o qualsiasi provento comunque percepito dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ancorché non distribuiti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, in relazione ai risultati di esercizio, la destinazione dei redditi e delle eventuali altre disponibilità, stabilendo, in conformità con la legislazione vigente, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento e gestione, nonché oneri fiscali;
- b) erogazioni di contributi a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Statuto;
- c) riserva tecnica, da imputare tra le passività della Fondazione, relativa alle prestazioni di *Long Term Care* già in corso di erogazione, secondo i criteri e le

modalità che saranno previste da un apposito Regolamento interno, che dovrà indicarne i criteri di determinazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto;

d) svolgimento delle altre attività previste ai sensi del presente Statuto, nonché ulteriori accantonamenti a riserva, fermo restando che le modalità di istituzione di eventuali ulteriori accantonamenti o riserve facoltative saranno previste da un apposito Regolamento interno.

TITOLO II

Organi della Fondazione

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutti gli organi della Fondazione sono paritetici fra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che hanno dato vita alla Casdic.

Capo I

Collegio dei Fondatori

Art. 9

Composizione del Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori.

Art. 10

Fondatori

1. Assumono la qualità di Fondatori, i componenti pro-tempore del Consiglio di Amministrazione della CASDIC, rimanendo inteso che alla cessazione per qualsiasi motivo dalle loro cariche in CASDIC decadranno anche dalla carica di Fondatore nella Fondazione.

2. Nel caso in cui, in sede di rinnovo, modifica, ovvero integrazione, del contratto

collettivo nazionale di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall'ABI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, dovesse/ro essere indicato/i altro/i ente/i, in luogo della Casdic, quale/i soggetto/i per il tramite del/i quale/i verranno prestate le attività di assistenza a persone aventi diritto che siano colpite da eventi imprevisi ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell'individuo, una volta cessato il mandato dei Fondatori in quel momento in carica, assumeranno la qualità di Fondatori, i componenti pro-tempore del Consiglio di Amministrazione dell'/degli accennato/i ente/i, rimanendo inteso che alla cessazione per qualsiasi motivo dalle loro cariche decadranno anche dalla carica di Fondatore nella Fondazione.

Art. 11

Attribuzioni del Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente del Collegio dei Fondatori, rimanendo inteso, nel rispetto dei criteri di pariteticità nella rappresentanza delle due componenti datoriale e sindacale che hanno dato vita alla CASDIC, che al Presidente del Collegio dei Fondatori espressione di una componente dovrà sempre corrispondere un Vicepresidente del Collegio dei Fondatori espressione dell'altra componente;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 16 (sedici), che non potranno essere scelti tra i membri del Collegio dei Fondatori, e, tra questi, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, che nel rispetto dei criteri di pariteticità nella rappresentanza delle componenti datoriale e sindacale che hanno dato vita alla CASDIC, saranno scelti, quanto al Presidente, nell'ambito della componente che ha espresso il Vicepresidente del Collegio dei Fondatori e, quanto al Vicepresidente, nell'ambito della componente che ha espresso il Presidente del Collegio dei Fondatori;
- c) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e, tra questi, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva il Bilancio d'esercizio con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione, il Bilancio tecnico attuariale annuale, le linee guida ed i limiti di direzione strategica e di *Asset Liability Management*, il programma di valutazione e controllo dei rischi eseguito dalla funzione di *Risk Management*, e la relazione sull'efficacia ed adeguatezza del sistema di controllo interno della funzione di *Risk Management*, nonché il Programma Generale, anche pluriennale, di erogazione e di gestione patrimoniale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera le modifiche statutarie;
- f) delibera le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;
- g) esprime parere su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre;
- h) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

2. Il Presidente del Collegio dei Fondatori o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Collegio dei Fondatori, proponendo le materie da trattare, lo rappresenta e ne dirige i lavori.

Art. 12

Requisiti

1. Possono essere nominati membri del Collegio dei Fondatori, coloro che, oltre a non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 23 del presente Statuto:

- a) siano cittadini europei di piena capacità civile, di indiscussa probità;
- b) non abbiano liti pendenti con la Fondazione o le società ed enti partecipati o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite.

Art. 13

Convocazione del Collegio dei Fondatori

1. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno 1 volta all'anno, per l'approvazione del bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e ogni ogniquialvolta il Presidente e/o il Vicepresidente del Collegio dei Fondatori ne ravveda/no la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Fondatori deve essere convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori in caso di decadenza di più di due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o del Collegio dei Revisori dei Conti, e non oltre trenta giorni dal verificarsi di tale evento.

4. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori con avviso spedito a mezzo servizio postale o mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del rendiconto annuale, il termine è ridotto a cinque giorni e la convocazione ha luogo per telegramma, telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

5. I Fondatori possono intervenire al Collegio di persona o per delega. Nessun Fondatore può rappresentare più di due Fondatori e ogni Fondatore ha diritto ad un voto.

6. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi

dei presenti e con la presenza di almeno i due terzi dei Fondatori. In seconda convocazione il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Fondatori e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

7. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate con la maggioranza dei tre quarti dei Fondatori.

8. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario, che può essere designato anche tra i membri del Collegio.

9. L'Adunanza del Collegio dei Fondatori si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Collegio dei Fondatori si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente del Collegio dei Fondatori ed il Segretario.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- a) predispone i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- b) predispone le proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera in merito alla istituzione della funzione di *Risk Management*;
- d) può nominare, su proposta congiunta del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale;
- e) predispone il Bilancio d'esercizio con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione entro il 31 marzo di ogni anno, e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti entro i quindici giorni successivi;
- f) predispone il Programma Generale, anche pluriennale, di erogazione e di gestione patrimoniale;
- g) predispone il Bilancio tecnico attuariale annuale, le linee guida ed i limiti di direzione strategica e di ALM, il programma di valutazione e controllo dei rischi eseguito dalla funzione di *Risk Management*, e la relazione sull'efficacia ed adeguatezza del sistema di controllo interno della funzione di *Risk Management*;
- h) approva le erogazioni della Fondazione e provvede alla determinazione delle modalità di impiego ed investimento dei contributi ricevuti per *Long Term Care*, nell'ambito del Programma Generale, anche pluriennale, di erogazione e di gestione patrimoniale, come

approvato dal Collegio dei Fondatori.

2. Il Consiglio può delegare il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni al Presidente e/o al Vice Presidente nonché ad un Consigliere delegato e/o al Direttore, se nominato.

Art. 15

Membri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 16 (sedici) membri.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per tre esercizi e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, incluso il Presidente e il Vicepresidente, il Consiglio provvede alla sostituzione. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei Fondatori, che provvede alla sostituzione definitiva.

4. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente, incluso il Presidente e il Vicepresidente, e gli amministratori rimanenti provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei Fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.

Art. 16

Requisiti

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, oltre coloro che non si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 23 del presente Statuto, coloro che:

- a) siano in possesso di conoscenze ed esperienze maturate per un periodo minimo di tre anni in almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati nel precedente articolo 2, comma 2; pertanto essi dovranno possedere competenza, esperienza e professionalità che possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
- b) siano cittadini europei di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili

fra le persone rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione;

c) non abbiano liti pendenti con la Fondazione o le società ed enti partecipati o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite.

Art. 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata almeno due volte l'anno per la predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Programma Generale, anche pluriennale, di erogazione e gestione patrimoniale.

2. Essa è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogniqualevolta questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o il Collegio dei Revisori.

3. La convocazione fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, fax ed e-mail all'indirizzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e, a discrezione del Presidente che terrà anche conto degli argomenti all'Ordine del Giorno, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, almeno sette giorni prima della riunione.

4. Per la seconda convocazione è necessario che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima.

5. In caso di urgenza, il termine indicato nel precedente comma 3 può essere ridotto, tranne che per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Programma Generale, anche pluriennale, di erogazione e gestione patrimoniale.

Art. 18

Costituzione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.

2. In seconda convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina. In caso di nomina contemporanea, prevale l'età.

4. Alle adunanze sono invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoscrive i verbali con il segretario dell'adunanza nominato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.
7. L'Adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Art. 19

Rappresentanza e Nomine

1. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. La firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Fondazione può essere conferita a singoli Consiglieri, a dipendenti della Fondazione ed a terzi per singoli atti o categorie di atti; ai delegati la rappresentanza spetta nei limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su designazione del Presidente e del Vicepresidente, anche al di fuori dei propri membri, un Direttore Generale.
4. Il Presidente, il Vice Presidente i Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale, in relazione ai poteri ad essi attribuiti, ove necessario, possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Capo III

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 20

Poteri

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila inoltre sull'esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale sull'andamento della Fondazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione pertanto:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- d) in caso d'urgenza adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio alla prima adunanza successiva;
- e) esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

5. In caso di urgenza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte dei suddetti organi degli atti provvisoriamente compiuti. A tal fine il Consiglio deve essere convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

6. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, scadono con la scadenza del Consiglio di cui sono parte.

7. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Collegio dei Fondatori.

Capo IV

Collegio dei Revisori

Art. 21

Composizione del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori si compone di sei membri effettivi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Sono altresì nominati due Revisori supplenti. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica. Le nomine sono effettuate nel rispetto dei

criteri di pariteticità di cui all'art. 8, comma 2, del presente Statuto.

2. I Revisori devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze e non devono essere membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Comitato Esecutivo di Casdic, ovvero di alcuno degli organi della Fondazione.

3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti nel rispetto del principio di pariteticità. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione, dal Revisore più anziano.

3. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 22

Attribuzioni del Collegio

1. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art.2403, 1° comma, del codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad essi applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano. Inoltre, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

2. I Revisori effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, ovvero del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.

4. Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione al Bilancio dell'esercizio.

5. La riunione del Collegio dei Revisori si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Revisore.

TITOLO III
Requisiti
Conflitto di interesse

Capo I

Art. 23
Requisiti di onorabilità

1. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Revisore e di Direttore Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a:
 - 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e strumenti di pagamento;
 - 2) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) reclusione per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Revisore e di Direttore Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione, Revisore e Direttore Generale:

- a) la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al precedente comma 1, lett. c);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 24

Procedura per la verifica dei requisiti di onorabilità

1. Ciascun organo collegiale, e per il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, è chiamato a verificare che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni secondo le procedure previste da apposito Regolamento interno.
2. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.
3. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato giusta causa di revoca dalla carica.

Capo II

Art. 25

Conflitto di interesse

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione ed il Direttore Generale che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interesse con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente può essere considerato giusta causa di revoca dalla carica.

TITOLO IV

Esercizio - Libri sociali - Bilancio

Sistema di Gestione dei Rischi

Capo I

Art. 26

Esercizio

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 27

Libri sociali

La Fondazione tiene i seguenti Libri:

- a) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Fondatori;
- b) Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori.

Art. 28

Bilancio

1. Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio e la relazione sulla gestione.
2. Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
3. La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti, e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti
4. I progetti di Bilancio, con la Relazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono l'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il Bilancio entro il 30 giugno di ogni anno.

Capo II

Art. 29

Sistema di gestione dei rischi

1. La Fondazione si doterà di un sistema di gestione dei rischi che include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui la Fondazione è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.
2. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di *asset liability management* è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività.
3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati dalla Fondazione con l'attivazione di un processo di *Risk Management* per il controllo delle diverse fonti di rischio incombenti sulla gestione patrimoniale, anche avvalendosi delle professionalità di soggetti esterni.
4. Il consiglio di amministrazione definirà in un apposito regolamento quanto esposto nei precedenti commi 1, 2 e 3.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 30

Scioglimento

La Fondazione si scioglie:

- a) per il raggiungimento degli scopi statutari o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
- b) per deliberazione con il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Collegio dei Fondatori, su proposta unanime e motivata del Presidente e del Vicepresidente;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 31

Liquidazione

Intervenuto lo scioglimento, l'intero patrimonio è devoluto a soggetti che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall'ABI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, e delle intese e regolamenti aziendali, di volta in volta vigenti e applicabili, prestino assistenza a persone che siano colpite da eventi imprevisi ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell'individuo, ovvero, ove ciò non fosse per qualsiasi ragione possibile, ad altro ente con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 32

Controlli governativi

La Fondazione è soggetta al controllo dell'Autorità governativa secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Codice Civile.